Ordinanza 9 aprile 1998, n. 2783.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente alla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997 che ha colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (G.U. n. 87 del 15.04.1998)

Art. 1

- 1. Il termine previsto dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, così come modificato dall'art. 7, comma 3, dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1998.
- 2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimato in lire 4 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997.

Art. 2

- 1. Nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e per tutta la durata dello stato di emergenza, è consentito, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva necessità singolarmente individuati, elevare in deroga all'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre 1994, n. 613, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
- 2. Il materiale del Ministero dell'interno utilizzato per l'assistenza diretta alla popolazione delle regioni Marche e Umbria in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, può essere dichiarato fuori uso direttamente dal centro assistenziale di pronto intervento dello stesso Ministero e ceduto, a titolo gratuito, secondo un piano di assegnazione previsto d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, alle organizzazioni di volontariato impiegate nella suddetta emergenza, che ne facciano richiesta.

Art. 3

- 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la regione Umbria, il comune di Foligno, il Dipartimento della protezione civile, il provveditorato alle opere pubbliche dell'Umbria, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia, la Croce rossa italiana, il Consorzio bonificazione umbra realizzano un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione nel comune di Foligno di un'area attrezzata di servizi per la protezione civile. L'area dovrà ricomprendere un centro regionale di protezione civile comprensivo dell'area di stoccaggio per materiali e mezzi il distaccamento dei vigili del fuoco con annesso campo base, una struttura di servizi per la Croce rossa italiana, una struttura per la conservazione e restauro dei beni culturali mobili, una struttura di servizio per il Consorzio bonificazione umbra. Nell'area dovranno essere realizzate sale operative per la gestione delle emergenze e strutture per la formazione degli operatori di protezione civile.
- 2. L'accordo di programma di cui al comma 1 stabilirà, previa ricognizione dello stato progettuale esistente, il quadro complessivo delle esigenze finanziarie individuando quelle già disponibili e quelle da reperire sui fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge del 30 marzo 1998, n. 61. L'accordo stabilirà, altresì, i tempi di attuazione e identificherà il soggetto incaricato di

realizzare l'intervento	complessivo per il	quale verranno	utilizzate le pr	ocedure di cu	i all'art. 14	1
della stessa legge.						

		Art. 4
1.	(1).	

(1) Modifica l'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 2779/98.